

## **ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

### **DEL LAZIO - ROMA**

#### **R I C O R R E**

il Dott. **GULFO Giuseppe** (C.F. GLF GPP 88E23 G786Y) nato a Policoro (MT) il 23.05.1988 e residente in Tursi (MT), alla Via Andrea Ferrara 35, rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in data 12-10-2021, allegata al presente atto, dagli Avv.ti Nicola Gulfo del Foro di Matera (C.F. GLF NCL 56M31 F052U – PEC: gulfo0103@cert.avvmatera.it – Fax 0835-533780) e Donatello Genovese del Foro di Potenza (C.F. GNV DTL 64B16 G942H - PEC: genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it – Fax 0971-22924) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Potenza, alla Via Mazzini n. 23/A,

#### **C O N T R O**

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del suo Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

#### **E NEI CONFRONTI DI**

- **MANDARINO Monica e GARINI Stefania**, salvo altri,

#### **PER L'ANNULLAMENTO**

#### **PREVIE MISURE CAUTELARI**

- 1) del “*decreto di esclusione dalle GPS della Provincia di Milano in esecuzione della Nota MUR Prot. n. 25348 del 17 agosto 2021*” n. 10886 del 23-8-2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, col quale il ricorrente è stato escluso dagli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado;

- 2) delle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) della Provincia di Milano e delle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa.ss. 2020-22, nonché degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali predette, per la classe di concorso ADSS, nella parte in cui escludono e/o non includono il ricorrente;
- 3) della richiamata nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;
- 4) ove lesivo, *in parte qua*, del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3-3-2021, recante “*costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60*”;
- 5) ove lesivo, *in parte qua*, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze in data 8-7-2021;
- 6) ove lesiva, *in parte qua*, della circolare del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III, prot. n. 21317 del 12-7-2021;
- 7) ove lesivo, *in parte qua*, del decreto del Ministro dell'Istruzione prot. n. 242 del 30-7-2021, recante disposizioni sulla “*procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*”;
- 8) ove lesiva, *in parte qua*, della circolare del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25089 del 6-8-2021;
- 9) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse del ricorrente;

#### **NONCHE' PER LA DECLARATORIA**

del diritto del ricorrente, nelle more del riconoscimento del proprio titolo di

abilitazione sul sostegno conseguito all'estero, di cui all'attestato n. 2030 del 31-7-2021 rilasciato dall'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu-Mures, in Romania, all'inclusione con riserva negli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria II Grado;

#### **E PER LA CONDANNA**

all'inserimento con riserva del ricorrente negli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria II Grado, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettantegli, con ordine alle Amministrazioni intimare di consentire al ricorrente di presentare le domande di assunzione al fine di ottenere il conferimento di incarichi di insegnamento e all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna, che consenta allo stesso la partecipazione al prosieguo dell'iter concorsuale,

#### **NONCHE' PER LA CONDANNA**

delle Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dal ricorrente, per effetto dell'emanazione dei provvedimenti impugnati e del contegno serbato sulle istanze del ricorrente.

#### **F A T T O**

L'art. 59 del D.L. 25-5-2021 n. 73, recante "*misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 23 luglio 2021, n. 106, stabilisce che:

*"Art. 59. Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente.*

1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.

2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 è incrementata al 100 per

cento la quota prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico è incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo. (202)

3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo

**4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili** che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, **sono assegnati con contratto a tempo determinato**, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all' articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o **negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021**. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per

le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il **percorso annuale di formazione iniziale e prova** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una **prova disciplinare**. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.

**8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo**, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate”.

In esecuzione di tali disposizioni, il Ministro dell'Istruzione ha emanato il

D.M. n. 51 del 3-3-2021, recante “*costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60*”, nonché il successivo D.M. n. 242 del 30-7-2021, recante disposizioni sulla “*procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*”.

Il ricorrente, laureato in giurisprudenza, avendo conseguito l’abilitazione/specializzazione per il sostegno all’estero, in data 23-7-2021 ha presentato all’Ufficio scolastico territoriale della provincia di Milano domanda d’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia della provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria II Grado.

Con decreto n. 10286 del 10-8-2021 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, ha approvato le “*graduatorie provinciali supplenze (GPS) Milano, I fascia, II fascia, elenchi aggiuntivi I fascia*”, inserendo il ricorrente al **posto 493 della classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria II Grado** dei predetti elenchi aggiuntivi, prima fascia.

Del tutto inopinatamente, dopo pochi giorni, con l’impugnato decreto n. 10886 del 23-8-2021 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano:

“*VISTA la Nota Prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell’Università e della ricerca, avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”, in cui si dispone che per i corsi rumeni “la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l’eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento” e che i “Cursi” spagnoli della Univerdidad Cardenal Herrera (CEU) “sono da ritenersi come “tituli propi”, sforniti di ufficialità nello Stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione con*

*titoli italiani. Non corrispondono nemmeno a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esame finale. Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall'ordinanza del TAR Lazio n. 191/2021 del 14 gennaio 2021", mentre in merito ai corsi spagnoli di altre università, i documenti pervenuti sono stati considerati "improcedibili";*

*VISTI i controlli effettuati da questo Ufficio Scolastico Territoriale di Milano sul possesso dei predetti titoli dei docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Milano e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa.ss. 2020-22, per le classi di concorso ADAA, ADEE, ADMM, ADSS;*

*RITENUTO che i docenti di cui all'elenco di seguito riportato non risultano in possesso dello specifico titolo di abilitazione per le classi di concorso indicate, in quanto hanno conseguito un titolo che rientra nelle fattispecie previste dalla Nota Prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca suindicata";*

*ha disposto "l'esclusione per le rispettive classi di concorso dalle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Milano e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa.ss. 2020-22 dei docenti inseriti nell'elenco allegato", tra i quali anche dell'odierno ricorrente.*

*Il Dott. Gulfo ha già impugnato tale provvedimento innanzi a codesto On.le Tribunale con ricorso collettivo NRG 8832-2021, che tuttavia è destinato ad essere dichiarato inammissibile, poiché la Sezione Terza Bis, con ordinanza cautelare n. 5254/2021 del 6-10-2021, ha "ritenuta la necessità di sottoporre al contraddittorio tra le parti la questione dell'ammissibilità del ricorso collettivo proposto per mancanza di analogia tra le censure e tra gli atti impugnati", rinviando "alla camera di consiglio del 14 dicembre 2021".*

*Pertanto il ricorrente, avendo rinunciato al suddetto ricorso con atto notificato il 12-10-2021 ed essendo ancora in termini per impugnare nuovamente in sede*

giurisdizionale il provvedimento di esclusione, in quanto adottato nel periodo feriale (23-8-2021), col presente atto impugna lo stesso e gli ulteriori provvedimenti in epigrafe, perché illegittimi, alla stregua dei seguenti

## **M O T I V I**

### **I**

**Violazione e falsa applicazione: dell'art. 59 del D.L. 25-5-2021 n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23-7-2021, n. 106; dell'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60-2020, emanata in esecuzione dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 8-4-2020 n. 22, conv. in L. 6-6-2020 n. 41, e dell'art. 4 della L. 3-5-1999 n. 124; dell'art. 3, comma 1, del D.M. 242-2021.**

**Violazione e falsa applicazione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata con L. 11-7-2002 n. 148, dell'art. 45 del trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, della Dir. 7-9-2005 n. 2005/36/CE, come modificata dalla Dir. 20-11-2013 n. 2013/55/UE, nonché del D.Lgs. 9-11-2007 n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE.**

**Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza d'istruttoria, difetto di motivazione, sviamento.**

Il ricorrente, avendo conseguito entro il 31 luglio 2021 l'abilitazione/specializzazione per il sostegno all'estero, non sarebbe potuto essere escluso dagli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado.

Infatti il ricorrente è in possesso dell'attestato n. 2030 del 31-7-2021, rilasciato dall'Università rumena "Dimitrie Cantemir" di Tirgu-Mures, dal quale risulta che egli, nel luglio del 2021, ha superato *"l'Esame di certificazione delle competenze professionali del Programma Postuniversitario di Formazione e Sviluppo Professionale Continuo, Formazione degli insegnanti itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale e scolastica delle persone con bisogni educativi speciali"*, organizzato all'interno del Dipartimento di Formazione Professionale e Studi Postuniversitari di detta Università.



Da tale attestato risulta che il ricorrente ha conseguito, in totale, 60 crediti formativi nelle seguenti discipline: 1) Psicologia delle persone con bisogni speciali (12); Didattica nell'educazione inclusiva (12); Programmi di intervento nell'educazione inclusiva (3); Psicologia dello sviluppo (5); Psicologia dell'educazione (5); Neuropsichiatria infantile (5); Politiche di inclusione delle persone con CES (2); Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni nell'educazione inclusiva (3); Tirocinio di specializzazione (6); Sviluppo professionale nell'educazione inclusiva (4). Il tutto con una media 8,90/10 e col voto di 10/10 nell'esame finale di Certificazione delle competenze professionali (3 crediti).

Nel suddetto documento, regolarmente tradotto in italiano ed apostillato ai sensi della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 2021, si specifica che: *“Il presente attestato sostituisce il Certificato di completamento delle competenze professionali ed è valido fino al rilascio del Certificato di completamento delle competenze professionali. L'attestato conferisce al titolare gli stessi diritti legali del Certificato di completamento delle competenze professionali”*.

Di tale titolo, trasmesso all'Amministrazione scolastica con PEC del 1-8-2021, così come stabilito dalla circolare ministeriale n. 21317 del 12-7-2021, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento al Ministero dell'Istruzione con domanda inoltrata il 2-9-2021.

Ebbene, detto titolo può essere riconosciuto in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata con L. 11-7-2002 n. 148, così come ritenuto da codesto On.le Tribunale con sentenza n. 7885/2021.

Inoltre lo stesso può essere riconosciuto anche ai sensi della dir. 7-9-2005 n. 2005/36/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), come modificata dalla dir. 20-11-2013 n. 2013/55/UE, in attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (sancito, attualmente, dall'art. 45 del trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea), nonché del D.Lgs. 9-11-2007 n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE.

A tale riguardo il Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con sentenza n. 4825/2020 del 29-7-2020 ha statuito quanto segue:

“3. L'appello è fondato nei termini già prospettati.

3.1 In linea di fatto non appare contestato che l'odierno appellante sia in possesso, per un verso, del titolo di studio della laurea conseguito in Italia e, per un altro verso, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania.

Il richiesto riconoscimento dell'operatività di quest'ultimo in Italia viene negato dal Ministero sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania.

3.2 Invero, l'argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che *"la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno"* (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018).

Una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia.

L'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana. In particolare nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana.

3.3 Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati.

A fronte della chiarezza dei principi e delle norme europee rilevanti in materia, non occorre sottoporre la questione alla Corte di giustizia in termini di rinvio pregiudiziale.

3.4 In proposito, va ricordato il principio a mente del quale l'articolo 45

TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che, la p.a., quando esamina una domanda di partecipazione da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa (cfr. ad es. Corte giustizia UE sez. II, 06/10/2015, n.298).

Le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che *"la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno"* (cfr. più di recente Corte giustizia UE, sez. III, 06/12/2018, n. 675).

In dettaglio, per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l'art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: *"1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro"*. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: *"3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui*

*all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)."*

3.5 Pertanto, a fronte della sussistenza in capo all'odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado".

Ne consegue che il ricorrente, nelle more del chiesto riconoscimento, non poteva, né può, essere escluso dagli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, come espressamente sancito:

- 1) dall'art. 59, 4° comma, del D.L. 25-5-2021 n. 73, convertito in L. 23-7-2021, n. 106, il legislatore ha stabilito che negli elenchi aggiuntivi *"possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021"*;
- 2) dell'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. 60/2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), che prevede che gli aspiranti devono dichiarare: *"i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del*

*provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo";*

- 3) dell'art. 3, 1° comma, del D.M. 242/2021 (Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), che prevede: *"1. Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021".*

L'impugnato provvedimento n. 10886 del 23-8-2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, di esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, è pertanto illegittimo, per contrasto coi richiamati precetti normativi. Per gli stessi motivi devono ritenersi illegittime anche le graduatorie provinciali di supplenza (GPS) della Provincia di Milano e delle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa.ss. 2020-22, nonché degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali predette, per la classe di concorso ADSS, nella parte in cui escludono e/o non includono il ricorrente.

Parimenti illegittima è la presupposta nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021

del Ministero dell'Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, nella parte in cui sia, eventualmente, ostativa alla inclusione in datti elenchi.

E, per gli stessi motivi, ove si ritengano contengano disposizioni ostative all'ammissione con riserva del ricorrente negli elenchi aggiuntivi, nelle more del riconoscimento del titolo abilitante e/o di specializzazione conseguito all'estero, devono considerarsi illegittimi, *in partibus quibus*, anche:

- l'impugnato decreto del Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3-3-2021, recante *“costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”*;
- l'impugnato avviso del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze in data 8-7-2021;
- l'impugnata circolare del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III, prot. n. 21317 del 12-7-2021;
- l'impugnato decreto del Ministro dell'Istruzione prot. n. 242 del 30-7-2021, recante disposizioni sulla *“procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”*;
- l'impugnata circolare del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 25089 del 6-8-2021;
- ogni altro atto generale e normativo presupposto di rango secondario.

A tale riguardo si evidenzia che codesto On.le Tribunale, in fattispecie simile, in sede cautelare, ha *“ritenuto che nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale OM 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con*

*riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento"* (v. TAR Lazio, Sez. Terza Bis, ordinanze nn. 5221/2021 e 5253/2021 del 6-10-2021).

Inoltre il Sig. Presidente della Sezione Terza Bis ha accolto l'istanza cautelare di altri ricorrenti in situazione analoga con provvedimenti cautelari monocratici nn. 4443, 4444, 4449, 4457, 4473, 4480 e 4484 dell'agosto 2021.

Pertanto si confida nella positiva valutazione del presente ricorso e della relativa istanza cautelare, come di seguito proposta.

## II

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della L. 7-8-1990 n. 241 e succ. mod e int.. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento (art. 111 Cost.).**

Il provvedimento di esclusione impugnato non è stato preceduto, come sarebbe stato doveroso, dalla comunicazione di avvio del procedimento al ricorrente (contenente, tra l'altro, l'indicazione dell'amministrazione competente, dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui poter prendere visione degli atti), prescritta dalle norme indicate in rubrica, a garanzia del suo destinatario, quale indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento finale (artt. 7 e 8 L. 241/1990).

Infatti l'avviso di avvio del procedimento è stato ritenuto necessario "*in tutti i casi in cui l'amministrazione intenda emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza) incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente atto*" (Cons. Stato, Sez. V, 18-11-2004 n. 7553; Id., Sez. VI, 27-2-2006 n. 821); per cui era necessario anche nel caso di specie, in cui il provvedimento impugnato ha inciso sul decreto n. 10286 del 10-8-2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, che aveva approvato le "*graduatorie provinciali supplenze (GPS) Milano, I fascia, II fascia, elenchi aggiuntivi I fascia*", inserendo il ricorrente al posto 493 della classe ADSS -

Sostegno nella Scuola Secondaria II Grado degli elenchi aggiuntivi, prima fascia.

Tale omissione ha precluso al ricorrente la possibilità di intervenire nel procedimento, di prendere visione dei relativi atti e, soprattutto, di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'Amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di valutare (art. 10 L. 241/1990); ed ha impedito, altresì, la conclusione, nel perseguimento del pubblico interesse, di un accordo tra l'Amministrazione e il ricorrente, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero di sostituire lo stesso (art. 11 L. 241/1990).

Qualora l'Amministrazione scolastica avesse effettuato la comunicazione in discorso, il procedimento avviato avrebbe sicuramente avuto un esito diverso, in quanto il ricorrente avrebbe potuto apportare gli elementi di valutazione dedotti col presente ricorso ed allegare documenti a suffragio della propria posizione.

Né ricorrevano, nella fattispecie, quelle "*particolari esigenze di celerità del procedimento*" che, ai sensi del 1° comma dell'art. 7 della L. 241/90, potevano astrattamente giustificare l'omissione di un tale atto di partecipazione. Tali ragioni, infatti, non sono minimamente enunciate nel corpo del provvedimento impugnato. D'altra parte tali speciali "esigenze di celerità", esprimendo una finalità antagonista rispetto alla regola generale della partecipazione (alla cui attuazione è appunto finalizzata la comunicazione dell'avvio del procedimento), esigevano un impedimento oggettivo, capace, cioè, di compromettere l'interesse perseguito dall'Ente: il che non è ipotizzabile (né ipotizzato dall'Amministrazione) nel caso di specie.

Sul punto la giurisprudenza ha ribadito la necessità di un'urgenza qualificata - esplicitata, cioè, con specifica motivazione soggetta a controllo giurisdizionale - per poter legittimamente derogare alla regola della preventiva partecipazione degli amministrati (Cons. Stato, Sez. V, 4.12.2000 n. 6486): situazione che certamente non ricorre nella fattispecie.

I provvedimenti impugnati sono pertanto illegittimi, alla stregua dei vizi dedotti in rubrica.

## **DOMANDA CAUTELARE**



Sussistono nella specie, ai fini della concessione della tutela cautelare, sia il *fumus boni juris*, che discende evidente dai motivi che precedono, sia il *periculum in mora*, atteso che l'esecuzione dei provvedimenti impugnati procura al ricorrente un grave ed irreparabile danno, comportando la sua esclusione dagli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, con conseguente impossibilità di insegnare, sia pure quale supplente, nell'anno scolastico 2021-2022.

Pertanto i provvedimenti impugnati, oltre a comportare un grave danno patrimoniale, consistente nella privazione dei mezzi di sostentamento per il ricorrente e per il suo nucleo familiare, si traduce anche in un notevolissimo danno morale, d'immagine ed alla salute psicofisica, arrecando allo stesso una grave mortificazione, pur avendo tutti i requisiti necessari per poter prestare servizio.

Il danno lamentato è ancor più grave ed irreparabile, poiché l'art. 59 del D.L. 25-5-2021 n. 73, convertito in L. 23-7-2021, n. 106, prevede che il docente incluso nelle graduatorie di sostegno ed assegnato con rapporto di lavoro a tempo determinato presso un istituto scolastico è ammesso ad un "*percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*" e, in caso di positiva valutazione di detto percorso e di giudizio positivo della prova disciplinare finale "*è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato*". Sicché la tutela cautelare si appalesa assolutamente necessaria, considerato che il ricorrente viene privato di una importantissima opportunità di entrare, definitivamente, nel mondo del lavoro.

Trattandosi di un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, stante l'intervenuto inizio delle attività scolastiche per l'a.s. 2021-2022, si chiede disporsi misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 56 c.p.a..

Si richiamano, al riguardo, i provvedimenti cautelari monocratici della

Sezione Terza Bis nn. 4443, 4444, 4449, 4457, 4473, 4480 e 4484 dell'agosto 2021 e le ordinanze collegiali nn. 5221/2021 e 5253/2021 del 6-10-2021.

### **DOMANDA RISARCITORIA**

Ricorrono, nel caso di specie, tutti i presupposti, ex art. 30 c.p.a., per l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata col presente atto, anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla nota sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, atteso che:

- a) sussiste un evento dannoso, rappresentato dal pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente, a titolo di danno emergente e di lucro cessante, per l'esclusione dalla graduatoria e la perdita di un posto di docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado;
- b) tale danno è qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, ossia quello della ricorrente al lavoro, tutelato dagli artt. 4, 35 e 51 della Carta costituzionale;
- c) sotto il profilo causale, l'evento dannoso è riferibile alla condotta della P.A., derivando dai provvedimenti impugnati, di esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di II Grado;
- d) detto evento dannoso è imputabile, se non a dolo, quantomeno a colpa della P.A., intesa come apparato, atteso che l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti impugnati – che sono illegittimi, alla stregua di quanto dedotto – è avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi, ed in contrasto con chiarissimi principi e precetti normativi.

In ordine al *quantum debeatur*, si chiede il ristoro del danno patrimoniale subito dal ricorrente, pari alla misura della retribuzione di un docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, pari a circa €. 1.500,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge ed al risarcimento del danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale).

Si rimette la quantificazione dei danni alla valutazione dell'On.le Tribunale, facendo, all'occorrenza, ricorso ad una CTU e/o al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..

\* \* \* \* \*

Per quanto esposto

### **SI CONCLUDE**

perché l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia:

- 1) preliminarmente disporre - dapprima in sede monocratica e poi collegiale - le misure cautelari più idonee a preservare l'interesse del ricorrente, ossia la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e l'ordine di reinserimento del ricorrente negli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado;
- 2) nel merito, accogliere il ricorso ed annullare i provvedimenti impugnati, per quanto d'interesse, dichiarando il diritto del ricorrente, nelle more del riconoscimento del proprio titolo di abilitazione sul sostegno conseguito all'estero, di cui all'attestato n. 2030 del 31-7-2021 rilasciato dall'Università "Dimitrie Cantemir" di Tirgu-Mures, in Romania, all'inclusione con riserva negli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado;
- 3) condannare le Amministrazioni intimare all'inserimento con riserva del ricorrente negli elenchi aggiuntivi alle GPS della Provincia di Milano per la classe ADSS - Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettantegli, con l'ordine alle Amministrazioni intimare di consentire al ricorrente di presentare le domande di assunzione al fine di ottenere il conferimento di incarichi di insegnamento e con l'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta allo stesso la partecipazione al prosieguo dell'iter concorsuale;
- 4) condannare, se del caso, le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dal ricorrente, per effetto dell'emanazione dei

provvedimenti impugnati e del contegno serbato sulle istanze del ricorrente;

- 5) condannare le Amministrazioni intimate - o chi di esse di ragione - al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, CAP ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari, ex art. 93 c.p.c., oltre al ristoro del contributo unificato in favore della parte ricorrente.

Salvo e riservato ogni altro diritto, ragione ed azione.

Ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo si precisa che il valore del procedimento è indeterminabile e che è dovuto, *ratione materiae*, l'importo fisso pari ad €. 325,00.

Potenza, 13 ottobre 2021

Avv. Nicola Gulfo

Avv. Donatello Genovese